Legge 12 febbraio 1955, n. 77

Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1955 n. 66)

art. 1.

1. Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura.

2. Comma abrogato dall'Art. 3-bis, c. 3, del DL 18 settembre 1995, n. 381.

La pubblicazione e' quindicinale e deve apparire entro il 20° giorno successivo alla quindicina cui si riferisce, comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale

3. Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al c. 1, indicando gli estremi di tale pubblicazione.

4. Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma e' punito con l'ammenda da £ 100.000 a £ 500.000.

art. 2.

Articolo abrogato dall'Art. 3-bis, c. 3, del DL 18 settembre 1995, n. 381.

1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari e i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'Art. 13 del testo allegato al RD 16 marzo 1942, n. 267, far pervenire al presidente del Tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 e il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento

art. 3.

1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonche' l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le

dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.

2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'Art. 3-bis del DL 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 novembre 1995, n. 480.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione. (1)

(1) *Articolo cosi' sostituito dall'Art. 1 della Legge 18 agosto 2000, n. 235, recante "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari" (in GU 28 agosto 2000, n. 200).*

art. 4.

1. Il debitore che, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'Art. 3-bis del DL 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al c. 5.

2. Istanza analoga a quella di cui al c. 1 puo' essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente o erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto.

3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarita' dell'adempimento o della sussistenza della illegittimita' o dell'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilita' l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre 5 giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.

4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il termine di cui al c. 3, l'interessato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il giudice competente e' il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli Artt. da 414 a 438 del c.p.civ.

5. Per la presentazione dell'istanza di cui al c. 1 e' dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a £ 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (1)

(1) *Articolo cosi' sostituito dall'Art. 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 235, recante "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari" (in GU 28 agosto 2000, n. 200).*

art. 5.

1. Il Ministro dell'industria e commercio e' autorizzato a emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'ART. 1.